

**Avviso comune fra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil
per la corretta attuazione delle istruzioni
fornite dal Ministero del lavoro
con la circolare n. 17 del 14 giugno 2006
con specifico riferimento ai call center**

Addì, 4 ottobre 2006, in Roma, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alla presenza del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, a conclusione di una serie di incontri di approfondimento circa i contenuti della circolare ministeriale n. 17 del 14 giugno 2006 con la quale sono state date istruzioni per il corretto ricorso alla figura dei collaboratori a progetto nell'ambito delle attività dei *call center*, Confindustria, unitamente a FITA ed Assocontact e le Segreterie Corifederali di CGIL, CISL, UIL hanno convenuto di definire con il presente avviso comune le procedure per favorire la corretta attuazione delle istruzioni medesime in tutte le aziende che operano nel settore dei call e contact center e telemarketing, ovunque localizzate.

A tal fine Confindustria e CGIL, CISL, UIL hanno assunto come presupposto delle procedure da attivare l'adozione, nella Legge Finanziaria per il 2007, di uno specifico intervento legislativo affinché in tutti i casi in cui un collaboratore coordinato e continuativo o con contratto a progetto ex art. 61 e seguenti del d.lgs. 276/03, sia interessato da percorsi di trasformazione che prevedano la successiva assunzione nell'ambito di specifici accordi aziendali, si proceda al versamento di una contribuzione aggiuntiva a quella già versata dalla medesima azienda, in parte a carico della stessa anche con versamenti rateizzati nel tempo, da accreditare sulla posizione previdenziale individuale già attivata per quel collaboratore autonomo presso la gestione separata INPS.

Le parti convengono altresì che per la completa efficacia in termini previdenziali della suddetta misura definita con la Legge Finanziaria per il 2007, si provveda con successivi provvedimenti in materia di disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei diversi periodi contributivi.

Tutto ciò premesso, le parti convengono che:

1. per ciascuna realtà produttiva interessata, il percorso di trasformazione dei rapporti di collaborazione venga avviato, in coerenza con le esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con la definizione di un accordo sindacale con il quale si stabilisce:

1.1. che per le attività di *out bound* il ricorso al lavoro a progetto è consentito in coerenza con quanto previsto nella citata circolare ministeriale n. 17/06.

1.2. l'individuazione dei rapporti di collaborazione oggetto di trasformazione inerenti attività *in bound* svolte in via temporaneamente prevalente;

1.3. i tempi entro cui gli interessati formalizzeranno, in sede di conciliazione ex artt. 410 e 411 del c.p.c., l'accettazione della proposta di assunzione in un quadro transattivo che definisca ogni reciproca pretesa relativa al pregresso periodo di collaborazione;

1.4. che i singoli contratti di assunzione verranno stipulati nei rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda e delle leggi vigenti;

1.5. che le assunzioni verranno effettuate con criteri di gradualità nell'arco di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo sindacale, con quote trimestrali del 25%;

2. gli atti di conciliazione individuali che verranno perfezionati nell'ambito del percorso specifico definito dall'accordo sindacale, cui farà seguito la contribuzione aggiuntiva di cui in premessa, definiranno anche nei confronti dei terzi la posizione individuale del collaboratore per tutti i profili anche previdenziali, connessi alla qualificazione del rapporto.

3. Ai fini di una più efficace attuazione del programma di trasformazione delle collaborazioni le parti ritengono necessario altresì:

3.1. il finanziamento di un credito di imposta a favore delle trasformazioni da rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato nonché l'adozione di provvedimenti legislativi per interventi in deroga di ammortizzatori sociali per le ipotesi di ristrutturazione/riorganizzazione di imprese del settore;

3.2. il ricorso alle risorse del fondo di accantonamento per la formazione costituito per i lavoratori parasubordinati con legge n. 289/2002, per il finanziamento di piani concordati di qualificazione/riqualificazione dei collaboratori con contratto a progetto impiegati nelle imprese del settore;

3.3. interventi legislativi per l'individuazione di criteri di congruenza per gli appalti pubblici delle attività del settore;

3.4. l'avvio di un confronto in sede confederale sui temi che interessano il migliore e più equilibrato sviluppo del settore; in tale contesto, ai sensi del d.lgs. n. 276/2003, le parti attiveranno un confronto per stabilire clausole più favorevoli per i collaboratori.

Ai fini della migliore gestione del percorso individuato nel presente avviso comune, le parti si attiveranno per fornire, ai livelli e nelle sedi più appropriate, le istruzioni, le indicazioni e l'assistenza ai rispettivi rappresentanti.

CONFINDUSTRIA

CGIL
CISL
UIL